



Sentenza n. 189 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente

dott. Marcello Iacubino Consigliere, relatore

dott. Giovanni Natali I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto, iscritto al n. **37579** del registro di Segreteria, nei

confronti di:

IPPOLITO Mariano (PPLMRN66D26L273A), in qualità di Agente contabile/Economo del comune di Torremaggiore (FG), rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale: mariano.ippolito@pec.it.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 25 settembre 2024 – Segretaria d'udienza la dott.ssa Maria Teresa Savino – il relatore Cons. Marcello Iacubino, il P.M. nella persona del S.P.G. dott. Pierlorenzo Campa, nessuno comparso per il comune di Torremaggiore.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. – Con relazione in atti, il magistrato designato all'esame del conto giudiziale n. 14355 depositato il 07.06.2019, avente per oggetto la gestione economale del comune di Torremaggiore (FG) nell'esercizio finanziario 2018,

	relativa all'anticipazione delle piccole spese nell'esercizio 2018, ha formulato	
	proposta di deferimento al Collegio chiedendo di pronunciarsi per la	
	declaratoria di improcedibilità del conto.	
	A tal fine premette che il conto giudiziale in esame reca la data del 31	
	dicembre 2018 e l'indicazione, in calce, del nominativo del Dott. Mariano	
	IPPOLITO quale Economo nonché come soggetto competente all'apposizione	
	del visto di regolarità in quanto Responsabile del Servizio Finanziario.	
	Il Segretario Generale con nota trasmessa in data 28.01.2022 ha poi precisato	
	che le funzioni di economo comunale sono state svolte dal Dott. Mariano	
	IPPOLITO in assenza di un provvedimento formale di nomina e nella qualità	
	di dirigente del Settore Economico-Finanziario, ovverosia <i>ratione officii</i> .	
	Il conto in esame non è stato, quindi, sottoscritto né in formato grafico né	
	digitale alla data del 31 dicembre 2018 dal Dott. Mariano IPPOLITO, il quale	
	risulta avere firmato digitalmente in data 3 gennaio 2019 solo la	
	determinazione n. 1 del 3 gennaio 2019, adottata quale responsabile di P.O. ai	
	sensi dell'art. 49 del regolamento di contabilità del comune di Torremaggiore	
	(FG), il quale regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 13	
	marzo 2017, per quanto qui rileva prevede che:	
	- <i>“1. Il Comune si avvale del servizio di Economato, istituito in conformità al</i>	
	<i>disposto dell'art. 153 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e</i>	
	<i>integrazioni. Esso provvede alle spese minute d'ufficio necessarie a soddisfare</i>	
	<i>i correnti fabbisogni di non rilevante ammontare dei servizi dell'ente: spese</i>	
	<i>correlate a prestazioni, forniture e altre provviste occorrenti per il</i>	
	<i>funzionamento dei servizi comunali, di carattere minuto o urgente. 2. Al</i>	
	<i>servizio economato è preposto un dipendente che assume la gestione della</i>	
	2	

	<i>cassa economale. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono</i>	
	<i>esercitate da altro dipendente. Al dipendente in commento è corrisposto un</i>	
	<i>compenso speciale per maneggio di denaro nei limiti consentiti dalla vigente</i>	
	<i>normativa. 3. Ciascuna spesa singolarmente considerata viene effettuata nel</i>	
	<i>limite massimo di Euro 300,00, fermo restando il limite della disponibilità di</i>	
	<i>cassa” (art. 48);</i>	
	<i>- “1. All’inizio di ciascun anno finanziario il Dirigente/Responsabile con</i>	
	<i>incarico di P.O. del Servizio finanziario determina l'entità dell'anticipazione</i>	
	<i>da effettuare trimestralmente alla cassa Economale per le sue esigenze</i>	
	<i>ordinarie che non può essere inferiore a 1.000,00 (mille) Euro. Il mandato di</i>	
	<i>pagamento a favore dell'Economo è tratto sulle partite di giro "Servizio per</i>	
	<i>Conto di Terzi”. Al termine dell'esercizio il Responsabile del servizio</i>	
	<i>economato redige apposito rendiconto sottoposto alla approvazione del</i>	
	<i>Dirigente/Responsabile con incarico di P.O. del servizio finanziario e le</i>	
	<i>somme non utilizzate devono essere riversate nelle entrate del Comune entro</i>	
	<i>il 31 dicembre” (art. 49);</i>	
	<i>- “Sotto la denominazione di agenti contabili del comune si comprendono: a)</i>	
	<i>il tesoriere; b) l'economo comunale; c) i dipendenti preposti ai vari servizi cui</i>	
	<i>sono attribuiti compiti di riscossione di somme dell'ente (agente riscuotitore)</i>	
	<i>ovvero di consegna e custodia di beni mobili (agente consegnatario di beni</i>	
	<i>mobili). 2. Le funzioni di "agente contabile interno" sono esercitate</i>	
	<i>esclusivamente dai dipendenti designati con apposito provvedimento di giunta</i>	
	<i>comunale. E' vietato a chiunque non sia stato formalmente designato ad</i>	
	<i>esercitare le funzioni di agente contabile ingerirsi nella gestione dei fondi e</i>	
	<i>dei beni dell'ente. Qualora in un anno si succedano più agenti per lo stesso</i>	

	<i>servizio, ciascuno rende il conto separatamente e per il periodo della propria</i>	
	<i>gestione. 3. Tutti gli agenti contabili interni, ossia quelli legati all'ente da un</i>	
	<i>rapporto di lavoro subordinato, esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza</i>	
	<i>e secondo gli ordini che ricevono dal Dirigente/Responsabile con incarico di</i>	
	<i>P.O. da cui dipendono” (art. 51, commi 1, 2 e 3);</i>	
	<i>- “4. Le rendicontazioni trasmesse al servizio finanziario costituiscono idonea</i>	
	<i>documentazione ai fini dell'accertamento delle relative entrate e devono</i>	
	<i>pertanto essere sottoscritte anche dal Dirigente/Responsabile con incarico di</i>	
	<i>P.O. della procedura di acquisizione dell'entrata sotto la cui vigilanza</i>	
	<i>l'attività viene svolta” (art. 52, comma 4).</i>	
	Ad avviso del magistrato istruttore, pertanto, la carenza di una sottoscrizione	
	referita alla data di redazione del conto giudiziale (31 dicembre 2018)	
	determina l’inidoneità dello stesso a costituire in giudizio l’agente contabile e	
	ad aprire il relativo procedimento, in quanto “ <i>risulta privo anche del requisito</i>	
	<i>formale minimo (art.44 comma 2 c.g.c.) per l'imputazione [...] ad un</i>	
	<i>qualsivoglia soggetto giuridico, ovvero la spendita del nome”</i> (cfr. Corte dei	
	conti Sez. Giur. Calabria, 3 luglio 2023, n. 128).	
	Un secondo profilo d'improcedibilità del conto n. 14355 discenderebbe	
	dall’assenza di un’attestazione di parifica: la determinazione del responsabile	
	di P.O. n. 79 del 7 giugno 2019, con cui si è provveduto alla parificazione dei	
	conti di gestione degli agenti contabili del comune di Torremaggiore per	
	l’esercizio 2018, non menziona la gestione economale del Dott. Mariano	
	IPPOLITO ma quella della Sig.ra Maria LAVACCA, la quale con determina	
	del responsabile del Settore Economico-Finanziario n. 1 dell’8.01.2018 –	
	recante l’anticipazione del fondo economale per l’esercizio 2018 –	
	4	

	testualmente era indicata quale economista: “l’incaricata delegata alla gestione	
	del fondo di cassa economale è la dipendente LAVACCA MARIA - Agente	
	contabile interno”; il nominativo della Sig.ra Maria LAVACCA è, peraltro,	
	presente nei mandati di pagamento quale soggetto delegato al pagamento per	
	cassa, sebbene i buoni economici indichino – quale responsabile del	
	procedimento – il Rag. Antonio NESTA. Tuttavia, non ci sono agli atti conti	
	giudiziali presentati dalla Sig.ra Maria LAVACCA o dal Rag. Antonio	
	NESTA (né gli stessi hanno sottoscritto il conto oggetto del presente giudizio).	
	Né, tanto meno, l’attestazione di parifica è desumibile dalla deliberazione del	
	Commissario Straordinario n. 102 del 17 maggio 2019 relativa	
	all’approvazione del rendiconto del Comune per l’esercizio 2018.	
	Per di più, tanto la determina del 3 gennaio 2019 quanto il visto di regolarità	
	contabile sono stati adottati dal Dott. Mariano IPPOLITO, ovverosia dal	
	medesimo soggetto indicato come autore della gestione economica oggetto del	
	presente giudizio, con conseguente violazione del principio di alterità tra	
	controllore e controllato, impedendo di attribuire alla menzionata determina e	
	al visto di regolarità un valore equipollente a quello della parifica.	
	Di conseguenza, alla luce dei precedenti rilievi, non potendo il magistrato	
	istruttore ammettere al discarico il conto giudiziale oggetto del presente	
	giudizio, ha rimesso la questione alle valutazioni del Collegio ex art. 145,	
	comma 4 del c.g.c.	
	2. – A seguito del decreto presidenziale di fissazione dell’odierna udienza,	
	anche il PM, esaminati la relazione del magistrato istruttore, ha concluso per	
	la declaratoria d’improcedibilità.	
	3. – In vista dell’odierna udienza ha presentato una propria memoria il Dott.	
	5	

	IPPOLITO, allora Responsabile del settore economico finanziario comunale,	
	il quale ha rappresentato:	
	1) che nel 2018 il conto delle piccole spese economali è stato redatto	
	dall'agente contabile incaricato della gestione del fondo economale Sig.ra	
	Maria Lavacca, tale nominata con delibera del Commissario Straordinario n.	
	160 del 30 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 48 c.2 dell'allora vigente	
	regolamento di contabilità;	
	2) che la formale approvazione del conto economale relativo all'annualità	
	2018 è avvenuto con determinazione dirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2019 da	
	egli adottata e sottoscritta digitalmente quale dirigente del Servizio	
	finanziario, giusta art. 49, c.1 del predetto regolamento di contabilità “ <i>Al</i>	
	<i>termine dell'esercizio il Responsabile del servizio economato redige apposito</i>	
	<i>rendiconto sottoposto alla approvazione del Dirigente ... del servizio</i>	
	<i>finanziario</i> ”, mentre sul conto economale allegato alla detta determinazione	
	sono riportati a stampa sia il nominativo della Sig.ra Maria Lavacca, sia quello	
	dello scrivente incaricato dell'approvazione finale, e la stessa determinazione	
	risulta anche firmata dalla Sig.ra Maria Lavacca, quale responsabile del	
	procedimento; in tal caso la mancata approvazione del conto il 31 dicembre	
	2018 è dovuta alla fruizione di un giorno di ferie in tale giorno come da	
	tabulato allegato;	
	3) che, per quanto appena espresso, la determinazione del responsabile di P.O.	
	n. 79 del 7 giugno 2019 relativa alla parificazione dei conti di gestione degli	
	agenti contabili del Comune per l'esercizio 2018, ha correttamente parificato	
	il conto della gestione economale della Sig.ra Lavacca, agente contabile	
	all'uopo incaricata;	
	6	

	4) che ai sensi dall’art. 51 c. 3 del Regolamento Comunale di contabilità, la	
	Sig.ra Lavacca doveva comunque gestire il fondo economale sotto le direttive	
	e la vigilanza del dirigente del servizio finanziario, tenuto in base al	
	regolamento comunale sia all’approvazione e quindi al “controllo finale” del	
	conto, sia al coordinamento quale preposto al Settore in cui era incardinata la	
	Sig.ra Lavacca;	
	5) che il nominativo del Rag. Antonio Nesta sui buoni economali presentati	
	dal Comune nel corso della istruttoria compare perché attualmente nella	
	procedura software gli stessi sono stati stampati facendo riferimento a tale	
	soggetto quale compilatore anche dei mandati di pagamento economali;	
	tuttavia i buoni economali dell’anno 2018, in originale conservati agli atti del	
	Comune, riportano correttamente il nominativo della Sig.ra Maria Lavacca,	
	l’unica responsabile della compilazione dei mandati di cui ai buoni economali.	
	4. – Nel corso dell’odierna udienza di discussione, udita la parte pubblica,	
	come da verbale in atti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	5. – In via preliminare, si premette che il comma 3 dell’art. 145 del CGC	
	stabilisce che il giudice istruttore procede all’esame del conto dopo averne	
	accertato la parificazione, mentre il comma 4 stabilisce che la relazione sul	
	conto conclude tra gli altri anche per i diversi provvedimenti interlocutori o	
	definitivi che l’istruttore ritenga opportuni; il comma 1 del successivo art. 149	
	(Decisione) prevede invece che “ <i>Quando pronuncia sentenza parziale od</i>	
	<i>altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul</i>	
	<i>conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come</i>	
	<i>relatore, affinché prosegua l’istruttoria”.</i>	
	Tanto premesso il Collegio, esaminate la memoria, sopra riportata in sintesi,	
	7	

	presentata dal soggetto ritenuto sulla base degli atti agente contabile e	
	comunque per conto del Comune, ritiene superati i rilievi sollevati dal	
	magistrato relatore in sede istruttoria e compendiatì nella relazione di	
	deferimento per cui è giudizio.	
	In particolare, l'agente contabile ha dimostrato che il conto in esame è stato	
	regolarmente redatto dall'agente contabile all'uopo nominata, Sig.ra Maria	
	Lavacca, la quale anche se non risulta avere sottoscritto il conto materialmente	
	ha poi sottoscritto digitalmente la determinazione n. 1 del 3 gennaio 2019 (che	
	approvava <i>“il Conto dell'Economo per l'esercizio finanziario anno 2018”</i>),	
	non solo quale responsabile del procedimento ma anche, e soprattutto, come	
	<i>“AGENTE CONTABILE INTERNO”</i> .	
	Il conto della gestione economale per l'esercizio 2018 reso dalla Sig.ra Maria	
	LAVACCA risulta poi regolarmente parificato con la citata determinazione	
	del responsabile di P.O. n. 79 del 7 giugno 2019; di conseguenza, è stato	
	rispettato anche il principio di alterità perché il conto giudiziale n. 14355/2018	
	è stato parificato da un soggetto diverso dall'agente contabile che lo ha reso.	
	Infine, appare convincente la spiegazione secondo cui il nominativo del Rag.	
	Antonio NESTA nei mandati dei buoni economici emessi nel 2018 è dovuta	
	all'applicativo informatico del sistema di contabilità che riporta tale soggetto	
	quale attuale compilatore dei mandati di pagamento economici; in ogni caso	
	– come riferito dallo stesso magistrato istruttore – nei mandati di pagamento	
	è sempre presente la sottoscrizione della Sig.ra Maria LAVACCA – che <i>in illo</i>	
	<i>tempore</i> rivestiva la qualifica di economo-agente contabile – come soggetto	
	delegato al pagamento per la cassa, ciò che consente di superare anche tale	
	criticità.	
	8	

	6. – Per le ragioni che precedono, il Collegio accerta l’avvenuta parificazione	
	da parte dell’Amministrazione e dispone, giusta quanto espressamente	
	contemplato dall’art. 149, comma 1 del c.g.c., la trasmissione del presente	
	provvedimento al giudice designato affinché prosegua l’istruttoria nel merito	
	del conto <i>de quo</i> .	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 37579 del	
	registro di Segreteria,	
	- accerta l’avvenuta parificazione del conto giudiziale n. 14355/2018,	
	affidente alla gestione economale del comune di Torremaggiore (FG)	
	nell’esercizio finanziario 2018;	
	- dispone, per l’effetto, l’esame nel merito del citato conto, nei sensi di cui in	
	motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.	
	Il relatore-estensore	Il Presidente
	(Marcello Iacubino)	(Alberto Mingarelli)
	Depositata in Segreteria il 27 settembre 2024	
	Il Funzionario	
	Maria Teresa Savino	
	9	